



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO
E PROGRAMMAZIONE

tel + 39 040 377 2010
fax + 39 040 377 2381

finanze.patrimonio@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Decreto n° 878/FIN

Art. 26, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/2011 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (legge finanziaria 2011) – Comunicazione del termine a decorrere dal quale i contributi sono utilizzabili in compensazione.

Il Ragioniere generale

Visto l'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), il quale prevede che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, della L.R. 22/2010 contributi alle imprese per le seguenti finalità:

- a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
- b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
- c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata;

Visto il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)" adottato con il Decreto del presidente della Regione del 31 maggio 2011, n. 126/Pres.;

Visto il Decreto di concessione n. 2214 del 15 dicembre 2011 del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale con il quale sono stati concessi i contributi per le finalità della salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale e del sostegno e della conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 2011, n. 126/Pres.;

Visto il Decreto di concessione n. 228 del 14 febbraio 2012 del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale con il quale sono stati concessi i contributi per la finalità dell'incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale, di cui all'articolo 1, comma 2,

lettera b) del Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 2011, n. 126/Pres.;

Visto l'articolo 25 del Regolamento citato che disciplina la revoca e la rideterminazione dei contributi concessi;

Visti i Decreti con cui il Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale ha disposto, ai sensi del citato articolo 25 del Regolamento, la revoca dei contributi concessi;

Visto il comma 3, dell'articolo 26 del Regolamento sopra citato, il quale stabilisce che *"(omissis) il termine a decorrere dal quale il contributo è utilizzabile in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è comunicato con Decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it, a seguito dell'attivazione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 29."*;

Visto l'articolo 26 del Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 2011, n. 126/Pres., che individua il termine finale per la fruizione in compensazione del contributo concesso;

Visto, in particolare, l'articolo 29 del Regolamento citato che, ai fini dell'attuazione del contributo, autorizza la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo;

Vista la Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate in data 23 aprile 2012;

Vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 4 maggio 2012 con la quale è istituito il codice tributo "3721" - denominato - "Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010" per l'utilizzo in compensazione del contributo in parola, operativo a decorrere dal 10 maggio 2012;

Constatata l'assenza del Ragioniere generale;

Visto l'articolo 20 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 277/Pres. di data 27.08.2004;

Visto il Decreto del Ragioniere generale n. 197 di data 10 febbraio 2012 il quale stabilisce che in caso di assenza il Ragioniere generale è sostituito dal Vice Ragioniere generale, dott. Paolo Viola;

decreta

- 1) il contributo, concesso ai sensi della L.R. 22/2010, articolo 2, commi da 1 a 18, è utilizzabile in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 maggio 2012 ed entro il termine di cui all'articolo 26 del Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 2011, n. 126/Pres., utilizzando il codice tributo "3721" - denominato - "Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010";
- 2) il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it.

Trieste, 4 maggio 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Antonella Manca

(f.to Paolo Viola)